

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 167 delibera

Data 11-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA GIACOMINI PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **novembre** alle ore **15:40** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **Antonio Preite**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020 – 2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 02.03.2020 con il quale viene assegnato l'incarico di direzione del Settore I – Affari Generali alla Dott.ssa De Alfieri Manuela;

RICHIAMATA la nota prot. 8980 del 11.06.2020, trasmessa al Comune di Borbona, con la quale il Comune di Amatrice richiede il distacco parziale della LSU Sig.ra Giacomini Cristina, in servizio presso il Comune di Borbona e addetta all'Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Elettorale per n. 2 giorni settimanali;

VISTE:

- la delibera di G.C. n. 46 del 15.06.2020 del Comune di Borbona di autorizzazione all'utilizzo temporaneo e parziale della LSU Giacomini Cristina per n° 16 ore settimanali al Comune di Amatrice con oneri a carico del Comune richiedente per il periodo 01.07.2020-31.08.2020;
- la delibera di G.C. n. 93 del 22.06.2020 del Comune di Amatrice avente ad oggetto: "Distacco parziale LSU Comune di Borbona presso il Comune di Amatrice. Presa d'atto delibera G.C. Borbona n. 46 del 15.06.2020";
- la nota a firma del Sindaco di Amatrice prot. n. 13672 del 29.08.2020, con la quale si chiede la proroga del distacco della LSU al Comune di Borbona;
- la nota di risposta del Sindaco di Borbona, acquisita al protocollo dell'Ente n. 13735 del 31.08.2020, con la quale si dà il consenso al prosieguo del distacco dell'LSU dalla data del 01.09.2020 alla data del 31.12.2020;
- la delibera di G.C. n. 130 del 31.08.2020, recante in oggetto: "*Distacco parziale lsu Comune di Borbona presso il Comune di Amatrice – Proroga*";

PRESO ATTO che il Comune di Amatrice, non ha in organico il personale amministrativo idoneo da adibire alle mansioni tipiche dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile Comunale;

CONSIDERATO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita: "Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

CONSIDERATA la nota prot. n. 17453 del 28.10.2020 con la quale il Comune di Amatrice ha fatto richiesta, di scavalco condiviso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003) dipendente Sig.ra Cristina Giacomini, del Comune di Borbona, presso il Comune di Amatrice;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Borbona n. 97 del 02.11.2020, recante in oggetto: "Autorizzazione "scavalco condiviso" art. 14 CCNL 2002 dipendente C.G." per 12 ore settimanali, acquisita al protocollo dell'Ente n. 18208 del 09.11.2020;

CONSIDERATE le necessità dell'Ente si dà atto che si procede ad integrare le 12 ore settimanali di scavalco, di cui alla Convenzione, con ulteriori 6 ore di scavalco di eccedenza;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

DATO ATTO della permanenza dei presupposti normativi in materia di spesa del personale;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo - e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - rispettivamente comma 2 e 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DISPORRE l'utilizzo della Sig.ra Cristina Giacomini, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Borbona CAT B/B1, a tempo parziale presso il Comune di Amatrice per due giorni alla settimana (12 ore), dal 01.11.2020 fino al 30.04.2021, salvo proroga secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

3. DI DARE ATTO di ulteriori 6 ore settimanali di scavalco di eccedenza da aggiungere alle 12 ore di cui alla stipulanda Convenzione;

3. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente e procedere alla stipula;

4. DI DARE ATTO che la spesa sarà erogata dal Comune di Borbona che ne richiederà il rimborso al Comune di Amatrice;

5. DI DARE ATTO che eventuali ore eccedenti saranno a carico del Comune di Amatrice;

6. DI DEMANDARE al competente responsabile del settore Finanziario l'attuazione del presente provvedimento;

7. DI DICHIARARE, con successiva votazione con esito favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 26-11-2020

Reg. 1719

lì

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

E' copia conforme all'originale

lì,

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Preite

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 11-11-2020

☒ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

☒ **Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 11-11-2020

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite
